

COMUNE DI CERVESINA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.16 del 05.03.2016



Oggetto: Rinnovo contratto affitto campo sportivo.

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di marzo, alle ore 11.00, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano		Presenti	Assenti
1	Taramaschi Daniele - Sindaco	si	
2	Sartori Daniela - Vicesindaco	si	
3	Sforzini Paolo - Assessore	si	
Totali presenti/assenti		3	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

<p>PARERI PREVENTIVI:</p> <p>Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.</p> <p>Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to Responsabile Servizio Tecnico Geom. Gabriele Merli</p> <p>f.to Responsabile Servizio Finanziario Andrea Piccinini</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>IL SINDACO f.to Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 14.03.2016.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Visto il contratto di rep. N. 725, sottoscritto in data 28 gennaio 2010 con il quale questo ente, in veste di parte conduttrice, ha preso in affitto dalla sig.ra Piera Depaoli, proprietaria, il campo sportivo comunale per un periodo di anni sei a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Considerata l'opportunità di rinnovare il suddetto contratto in quanto risponde ad esigenze di carattere pubblico mettere a disposizione della comunità impianti dove si può praticare lo sport e trascorrere il tempo libero;

Dato atto che la sig.ra Piera Depaoli, proprietaria del campo sportivo, ha dichiarato di essere disponibile ad affittare nuovamente l'impianto di che trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto lo schema di contratto d'affitto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di rinnovare, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il contratto con il quale questa amministrazione prende in affitto dalla sig.ra Piera Depaoli l'impianto sportivo, situato in frazione " Buschi";
- di approvare lo schema di contratto d'affitto che è allegato a questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la sig.ra Piera Depaoli, allo scopo interessata, ha dichiarato di condividere lo schema di contratto sopramenzionato;
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici comunali interessati per gli atti di competenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERVESINA
CONTRATTO DI AFFITTO

L'anno duemilasedici il giorno del mese di in Cervesina presso la sede municipale avanti di me Dr. Giuseppe Pinto, Segretario Comunale di Cervesina, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

- 1) **il Sig. Gabriele Merli nella sua qualità di Funzionario Responsabile del servizio tecnico, che interviene in atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Cervesina C.F. 00333900181;**
- 2) **la Sig.ra Piera Depaoli, nata a Pancarana il 05.02.1936 e residente a Pancarana – C.na Bonesca n.7, C.F. DPLPRI36B45G304F, di seguito denominata anche “parte locatrice”.**

I predetti componenti della cui identità personale sono certo, dichiarano di rinunciare d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni in conformità al disposto dell'articolo 48 della Legge

Notarile.

ART. 1 – la Sig.ra Depaoli Piera concede in affitto al Comune di Cervesina, di seguito denominato anche "parte conduttrice", che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il campo sportivo, comprendente il terreno di gioco, un campetto per gli allenamenti e le recinzioni metalliche interne ed esterne.

ART. 2 - La durata del presente contratto di affitto viene determinata in anni sei a decorrere dallo 01.01.2016. La parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento del contratto di affitto dandone avviso alla controparte, mediante lettera raccomandata, almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le parti prendono atto che in caso di grave inadempienze contrattuali la Sig.ra Depaoli Piera possa recedere "ipso iure" dallo stesso che si intenderà risolto con il ricevimento della comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.. In tale caso si intende contestualmente risolto anche il presente contratto di affitto senza necessità per le parti di adempiere agli obblighi indicati al secondo comma del presente articolo.

ART. 3 - Il canone annuo di locazione è convenuto ed accettato nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) da pagarsi in unica soluzione mediante accreditamento sul c/c bancario o postale indicato dalla parte locatrice, oppure secondo ulteriori modalità che potranno essere concordate in futuro con la medesima parte locatrice, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.

ART. 4 - La parte locatrice nella sua qualità di proprietaria delle realtà costituenti le porzioni del complesso immobiliare di cui all'articolo 1) conferisce alla parte conduttrice l'autorizzazione ad eseguire a propria cura e spese, ivi compreso l'ottenimento delle autorizzazioni prescritte, i lavori che, nel corso del rapporto locatizio, si rendessero necessari per il migliore uso delle porzioni del complesso immobiliare affittato, con obbligo a carico della parte conduttrice della remissione in pristino, se richiesta dalla parte locatrice, alla scadenza del contratto. I lavori previsti saranno preventivamente sottoposti per autorizzazione alla parte locatrice.

ART. 5 - Le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico della parte conduttrice che si impegna inoltre ad assumersi in proprio la titolarità di tutte le utenze idriche ed energetiche. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione del compendio immobiliare, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo, in relazione anche all'utilizzo sportivo previsto; in modo esemplificativo, (ma non esaustivo) tali interventi riguardano gli sfalci di erba, le potature, le semine e le concimazioni, la verniciatura di tutte le parti metalliche ed in particolare delle ringhiere, parapetti e recinzioni, l'effettuazione di costanti operazioni di controllo ed ispezioni e l'esecuzione di tutte le operazioni atte a garantire il normale uso e funzionamento degli impianti sportivi e tecnologici, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

ART. 6 - Il compendio immobiliare oggetto del presente contratto è destinato all'esercizio delle attività sportive che la struttura consente, sia per quanto riguarda gli allenamenti, sia per le gare amichevoli e di campionato, anche se programmate in giornate infrasettimanali. Le strutture sportive possono essere concesse in uso alle organizzazioni sportive locali, regolarmente riconosciute, per le loro manifestazioni agonistiche, le loro esercitazioni e gli allenamenti.

ART. 7 - L'uso delle strutture sportive può essere concesso agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle attività scolastiche sportive.

ART. 8 - Il Comune di Cervesina è direttamente responsabile di ogni danno a cose ed impianti causati alla parte locatrice ed a terzi dai suoi dipendenti o da altre persone che utilizzano l'immobile.

ART. 9 - La parte conduttrice si riserva di affidare la gestione del campo sportivo speciale a società e/o associazioni sportive operanti sul territorio comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto.

ART. 10 - Alla scadenza del presente contratto di locazione le porzioni del complesso immobiliare di cui all'articolo 1) dovranno essere riconsegnate alla parte locatrice allo stato di originario del terreno e cioè ad uso agricolo.

ART. 11 - Per tutto quanto non è stato disposto nel presente atto, si rinvia alle norme del titolo III del libro quarto del Codice Civile, nonché agli usi locali.

ART. 12 - Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.
Letto, accettato e sottoscritto.

LA LOCATRICE

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Sig. ra Depaoli Piera

Geom. Gabriele Merli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Pinto